

RAFFAELE CHIANCA  
GIANLUCA FAZZOLARI

# PRONTUARIO PER IL CONTROLLO DEL VEICOLO

ISBN 978-88-387-3730-4

**Aggiornamento aprile 2010**

  
MAGGIOLI  
EDITORE

**© Copyright 2010 by Maggioli S.p.A.**

**Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A.**

**Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001: 2000**

*47822 Santarcangelo di Romagna (RN) • Via del Carpino, 8*

*Tel. 0541/628111 • Fax 0541/622020*

[www.maggioli.it/servizioclienti](http://www.maggioli.it/servizioclienti)

e-mail: [servizio.clienti@maggioli.it](mailto:servizio.clienti@maggioli.it)

Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione  
e di adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi.

Finito di stampare nel mese di aprile 2010  
dalla Litografia Titanlito s.a.  
Dogana (Repubblica di San Marino)

### 3.12. Sanzioni previste dal vigente codice della strada

#### VEICOLO IN REGIME DI IMPORTAZIONE DEFINITIVA NON IMMATRICOLATO OSSIA CON TARGA E DOCUMENTO PROVVISORIO DI CIRCOLAZIONE SCADUTI

Violazione	Sanzione principale	Sanzione accessoria	Note
<b>Art. 93, comma 7 c.d.s.</b> Circolazione sul territorio nazionale con veicolo munito di targhe per esportazione (ovvero di prova o temporanee) scadute di validità.	<b>Art. 93, comma 7, c.d.s.</b>  da Euro 389.00 a Euro 1559.00  <b>pagamento in misura ridotta non ammesso</b>	Sequestro del veicolo ai fini della confisca con le procedure di cui all'art. 213 c.d.s.	<i>La circolazione sul territorio nazionale di veicoli muniti di targa esportazione (ovvero di prova o temporanea) è ammessa entro la data di validità della targa stessa. Si procede sempre al ritiro del documento di circolazione.</i>

Violazione	Sanzione principale	Sanzione accessoria	Note
<b>Art. 93, comma 7 c.d.s.</b> Circolazione di un veicolo senza carta di circolazione (perché ritirata) e senza foglio di via (perché non rilasciato).  <i>L'ipotesi è riferita al caso di veicolo nazionale sorpreso a circolare sul territorio della Repubblica</i>	<b>Art. 93, comma 7, c.d.s.</b>  da Euro 389.00 a Euro 1559.00  <b>pagamento in misura ridotta non ammesso</b>	Sequestro del veicolo ai fini della confisca con le procedure di cui all'art. 213 c.d.s.	<i>Il caso in specie integra l'infrazione prevista dall'art. 93, settimo comma, del c.d.s., che comporta la confisca del mezzo, e non l'infrazione meno grave prevista dall'art. 99, terzo comma, del c.d.s., che attiene alla diversa ipotesi di circolazione di veicolo per il quale il foglio di via sia stato rilasciato, ma non sia materialmente in possesso del conducente (Cass. civ., sez. III, 12 settembre 2000, n. 12026).</i>

**VEICOLO IN REGIME DI TEMPORANEA  
IMPORTAZIONE REGOLARMENTE IMMATRICOLATO  
NELLO STATO DI ORIGINE IN CIRCOLAZIONE  
OLTRE IL LIMITE TEMPORALE DI UN ANNO O SEI MESI  
PER I VEICOLI IMMATRICOLATI NELL'UNIONE EUROPEA**

Violazione	Sanzione principale	Sanzione accessoria	Note
<p><b>Art. 132, comma 1 c.d.s.</b>  <b>Circolazione sul territorio nazionale oltre il termine di anni uno</b>            Circolava sul territorio nazionale con veicolo immatricolato all'estero oltre il periodo massimo consentito di un anno. Accertamento esperito attraverso ... da cui si desume che il veicolo è entrato nel territorio nazionale a decorrere dal ...</p>	<p><b>Art. 132, comma 5, c.d.s.</b>            da Euro 78.00            a Euro 311.00    <b>pagamento in misura ridotta</b>            Euro 78.00</p>	<p>Non prevista per la sola violazione in specie</p>	<p><i>Il caso si applica: al cittadino italiano residente all'estero rientrato definitivamente in Italia, allo straniero, ed anche al cittadino U.E. (Circ. Mininterno 300/a/1/27794/111/56 del 24.10.2007) che decide di stabilire la propria residenza in Italia.</i></p> <p><i>Il caso non si applica ai cittadini italiani residenti nel Comune di Campione d'Italia.</i></p>

Per le modalità di pagamento, laddove ammesso, si applicano le norme dettate dall'art. 207 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

**VEICOLO PROVVISORIO DI CARTA DI CIRCOLAZIONE  
TEMPORANEA E TARGA ESCURSIONISTI ESTERI  
RILASCIATA IN ITALIA**

Violazione	Sanzione principale	Sanzione accessoria	Note
<p><b>Art. 134, comma 1, c.d.s.</b>  <b>Veicolo con carta di circolazione temporanea scaduta di validità</b>            Circolava alla guida del veicolo indicato, la cui carta di circolazione temporanea rilasciata il ... è scaduta di validità il ...            Il veicolo con separato atto è sottoposto al vincolo reale del sequestro amministrativo ai fini della successiva confisca ed affidato in giudiziale custodia a ..., la carta di circolazione temporanea scaduta di validità è ritirata.</p>	<p><b>Art. 134, comma 2, c.d.s.</b>             da Euro 78.00            a Euro 311.00   <b>pagamento in misura ridotta non consentito</b></p>	<p>Sequestro del veicolo ai fini della confisca ex art. 13 e 20 legge 689/1981 con le procedure di cui all'art. 213 c.d.s.</p>	<p><i>Il caso si applica quando la carta di circolazione temporanea è scaduta di validità. Il verbale di contestazione è trasmesso entro 10 giorni dall'accertamento al Prefetto del luogo dell'avvenuto accertamento. Non si ricorre alla sanzione accessoria della confisca del veicolo nel caso in cui, successivamente all'accertamento, avvenga l'immatricolazione sul territorio nazionale ex art. 93 c.d.s. con il contestuale rilascio della carta di circolazione "ordinaria".</i></p>

**ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA**

<b>Violazione</b>	<b>Sanzione principale</b>	<b>Sanzione accessoria</b>	<b>Note</b>
<b>Art. 193, comma 2 c.d.s.</b> Circolazione sul territorio nazionale con veicolo privo di copertura assicurativa poiché munito di targhe per esportazione scadute di validità (ovvero di prova o temporanee).	<b>Art. 193, comma 2, c.d.s.</b>  da Euro 779.00 a Euro 3119.00  <b>pagamento in misura ridotta</b> Euro 779.00	Sequestro del veicolo ai fini della confisca <i>ex artt.</i> 13 e 20 legge 689/1981 con le procedure di cui all'art. 213 c.d.s.	<i>Per i veicoli provenienti dalla Germania in circolazione di prova, ovvero con targa doganale, non corre l'obbligo della carta verde. Il caso è applicabile anche alla circolazione di veicoli con targa temporanea rilasciata dalle autorità germaniche.</i>

Per le modalità di pagamento, laddove ammesso, si applicano le norme dettate dall'art. 207 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

### 8.3.1. Prontuario per la contestazione delle violazioni amministrative (limitatamente ai casi che qui interessano)

Infrazione	Sanzioni	Pagamento in misura ridotta	Punti	Note
<b>Art. 74, commi 1 e 6</b> <b>Mancanza della targhetta e/o del numero di telaio</b> Alla guida del veicolo indicato, circolava sebbene il medesimo risultasse privo della prescritta targhetta identificativa e/o del numero identificativo del telaio perché asportato.	Sanzione amministrativa da euro 2445.00 a euro 9825.00	Euro 2445.00		Il veicolo è sempre sottoposto a sequestro amministrativo ex artt. 13 e 20 legge 689/1981. Il pagamento in misura ridotta è ammesso solo se il fatto non costituisce reato.
<b>Art. 74, commi 3 e 6</b> <b>Targhetta e/o numero di telaio contraffatti o illeggibili</b> Alla guida del veicolo indicato, circolava sebbene il medesimo presentasse la targhetta identificativa e/o il numero di telaio contraffatto (alterato, illeggibile).	Sanzione amministrativa da euro 2445.00 a euro 9825.00	Euro 2445.00		Il veicolo è sempre sottoposto a sequestro amministrativo ex artt. 13 e 20 legge 689/1981. Il pagamento in misura ridotta è ammesso solo se il fatto non costituisce reato.
<b>Art. 192, commi 3 e 6</b> <b>Rifiuto di fare ispezionare il veicolo</b> Alla guida del veicolo indicato, a formale richiesta di fare ispezionare il veicolo ai fini di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche costruttive ed all'equipaggiamento del veicolo medesimo si rifiutava.	Sanzione amministrativa da euro 78.00 a euro 311.00	Euro 78.00	3	Se la condotta del trasgressore integra gli estremi della resistenza procedere secondo la normativa dettata dal vigente c.p.p.

#### VEDI SCHEDA N. 5 – Contestazione delle violazioni amministrative (APPENDICE)

## GIURISPRUDENZA

**Cass. civ., sez. I, 30 gennaio 1995, n. 1112**

L'art. 95 del codice della strada trova applicazione per i cittadini italiani residenti all'estero, per gli stranieri e per i cittadini italiani residenti in Italia, anche nell'ipotesi di importazione definitiva di veicolo straniero, sempreché per esso siano state adempiute le formalità doganali e sia stato rilasciato il certificato d'immatricolazione dello Stato d'origine, con la conseguenza che, quando tali presupposti si verificano, la circolazione nel territorio italiano è consentita, anche se non sia ancora avvenuta l'immatricolazione in Italia del veicolo importato, e non sussiste la violazione del comma 8 dell'art. 58 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393. (In applicazione del principio di diritto di cui alla massima, la S.C. ha ritenuto applicabili l'art. 95 del codice della strada e l'art. 4 della convenzione di Parigi del 24 aprile 1926, resa esecutiva in Italia con r.d. 6 gennaio 1928, n. 1622, all'ipotesi di un'autovettura, originariamente immatricolata in Germania e munita della carta di circolazione rilasciata da quel paese, alla quale la dogana tedesca aveva ritirato quest'ultimo documento all'atto della sua uscita dalla Germania, sostituendolo con un certificato internazionale che autorizzava la libera circolazione della vettura in vari Stati, tra i quali l'Italia, per la durata di un anno, ai sensi, appunto, dell'art. 4 della menzionata convenzione, ed alla quale era stata applicata la targa denominata "Zeta").

**Trib. Genova, sez. II, 4 maggio 2004**

L'utilizzazione della targa originale, falsificata o manomessa o alterata, rientra nell'ambito dell'articolo 100, comma 14, del codice della strada, d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, il quale punisce chiunque falsifichi, manometta o alteri targhe automobilistiche ovvero usi targhe manomesse, falsificate o alterate e non già nell'ambito del comma 12 del citato articolo il quale punisce chiunque circoli con targa non propria o contraffatta. Quest'ultima disposizione concerne, infatti, l'utilizzazione di targa originale, non propria, ovvero di targa creata "ex novo", atteso che i termini alterazione, falsificazione e manomissione stanno a significare la modificazione di qualcosa già esistente e vera, mentre la contraffazione consiste nella creazione di un nuovo oggetto. Ne consegue che, nel caso esaminato, non è possibile invocare la derubricazione e la conseguente depenalizzazione del reato in esame.

**Cass. civ., sez. V, 30 gennaio 2007, n. 1947**

In tema di IVA, l'agevolazione della sospensione di imposta della quale fruitrice l'importatore abituale ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è temporanea e necessariamente si riflette su chi acquista il bene introdotto in

via agevolata, facendo in qualche modo rientrare anche l'acquirente nell'ambito della normativa doganale, atteso che la temporaneità dell'agevolazione lo rende debitore dell'IVA sospesa, una volta scaduto il termine previsto. Nell'ipotesi di acquisto di un mezzo di trasporto, in particolare, le disposizioni dell'art. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972 vanno coordinate, oltre che con l'art. 132, comma 1, cod. strada - secondo cui i veicoli immatricolati in uno Stato estero sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno -, con l'art. 38 del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427, che, ai commi 3, lettera e), e 4, definisce come acquisti intracomunitari assoggettabili all'imposta quelli «a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi», «anche se non effettuati nell'esercizio di imprese, arti o professioni» (e quindi anche se realizzati da soggetto privato, come nella specie). Ciò comporta un'estensione del concetto di acquisto intracomunitario in capo a soggetti non agenti nell'esercizio di impresa, arte o professione, ma soltanto se l'acquisto riguarda mezzi di trasporto «nuovi», in quanto soltanto l'acquisto di un mezzo «usato» da parte del privato consumatore sconta l'imposta nello Stato membro di origine, ove si trova il bene all'atto della cessione, per cui il relativo prezzo in Italia ingloba l'IVA scontata nel Paese d'origine, così dovendosi escludere una doppia imposizione. (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Ancona, 21 giugno 2000).

**Cass. civ., sez. II, 13 luglio 2007, n. 15746**

Il soggetto al quale deve essere imputata la responsabilità, ex art. 74, commi 1 e 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, della manomissione della targhetta o del numero di identificazione del telaio dei ciclomotori, non è colui che circola con dati di identificazione del telaio contraffatti ma colui che materialmente li contraffà, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibili.

**Cass. civ., sez. II, 13 luglio 2007, n. 15746**

Ai sensi del sesto comma dell'art. 74 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è soggetto a sanzione chiunque materialmente contraffà, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile la targhetta del costruttore ovvero il numero di identificazione del telaio dei veicoli indicati nel primo comma di detta norma; ne consegue che solo a costoro, e non anche a chi pone in circolazione i detti veicoli con i dati di identificazione del telaio alterati, va applicata la sanzione prevista dall'articolo citato. (Cassa senza rinvio, Giud. pace Sansepolcro, 17 maggio 2003).

**Cass. pen., sez. II, 4 marzo 2008, n. 12452**

Il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incrimi-

natrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore. (Annulla con rinvio, Trib. Imperia, 17 ottobre 2005).

**Cass. pen., sez. II, 13 maggio 2008, n. 22693**

In tema di ricettazione, l'affermazione di responsabilità per l'acquisto o la ricezione di beni con marchi contraffatti o alterati non richiede che sia provata l'avvenuta registrazione dei marchi, condizione essenziale per affermare l'esistenza del delitto presupposto, se si tratta di marchi di largo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle società produttrici. (La Corte ha precisato che, in tali casi, è onere difensivo la prova della dedotta mancanza di registrazione del marchio). (Rigetta, App. Roma, 7 marzo 2003).

**Trib. Torre Annunziata, 18 luglio 2008**

Non sussiste il reato di cui all'art. 648 c.p. allorquando viene provata la mancanza di consapevolezza da parte dell'imputato della provenienza illecita della merce.

**Trib. Napoli, sez. IV, 9 ottobre 2008**

Ai fini del reato di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della sua illecita provenienza.

**Trib. Napoli, 15 ottobre 2008**

Quanto all'accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione (una volta accertata, come nel caso di specie, la provenienza illecita del veicolo e del targhino) occorre verificare la conoscenza, nel ricettatore, della provenienza illecita delle cose, ed a tale fine non è necessario che questa si estenda alla precisa cognizione delle circostanze di tempo e di luogo del reato principale, in quanto basta la certezza di acquistare cose provenienti da reato, e tale conoscenza può essere desunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, quale il comportamento dell'imputato, le modalità dell'acquisto, la natura delle cose, il prezzo pagato.

**Cass. civ., sez. II, 30 gennaio 2008, n. 2214**

Il fermo amministrativo del veicolo di cui all'art. 214 del codice della strada - d.lgs. n. 285/1992 - costituisce sanzione accessoria anche nell'ipotesi di violazione amministrativa per effetto della conduzione del veicolo con targa usurata e non rifrangente (e non soltanto nell'ipotesi di targa contraffatta).

**Cass. civ., sez. II, 20 giugno 2008, n. 16964**

In tema di violazioni al codice della strada, nel caso di autocarro con targhetta di identificazione del costruttore diversa da quella risultante dalla carta di circolazione, per essere stata sostituita l'intera cabina (con relativa targhetta originale) con altra appartenente ad altro veicolo, anche se regolarmente acquistata, sussiste la violazione dell'articolo 74, comma sesto, cod. strada. La disposizione, infatti, è finalizzata a consentire in ogni momento l'identificazione del mezzo attraverso l'assegnazione ad esso di un numero registrato nella documentazione in possesso della Motorizzazione civile. Tale finalità deve ritenersi esclusa quando gli elementi identificativi del mezzo (targhetta d'identificazione e relativa indicazione di numero di telaio) si riferiscono al veicolo dal quale la cabina è stata asportata e non a quello sul quale sono stati riscontrati in sede di contestazione, essendo tenuto il proprietario dell'automezzo, nel caso in cui il numero d'identificazione del telaio sia contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile a farlo sostituire presso gli uffici competenti del Dipartimento dei trasporti terrestri ex art. 74 terzo comma, codice della strada. (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Mirabella Eclano, 24 giugno 2004).

**Cass. civ., sez. II, 24 giugno 2008, n. 17195**

In tema di sanzioni amministrative accessorie, non può disporsi la confisca del veicolo circolante senza essere stata rilasciata la carta di circolazione (articolo 93, comma settimo, cod. strada), quando l'immatricolazione sia avvenuta successivamente alla contestazione del fatto, nelle more del procedimento amministrativo di irrogazione della sanzione, in quanto tale fattispecie coincide con quella per cui la Corte costituzionale, con sentenza n. 371 del 1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 21, comma terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689 nella parte in cui prevede la confisca del veicolo privo della carta di circolazione, anche se già immatricolato. (Rigettag, Ostuni, 31 ottobre 2003).

**Cass. pen., sez. II, 16 settembre 2008, n. 38887**

Il possessore di un veicolo, alterato nella parte riservata alla sua identificazione (numero di telaio) e privo di documenti, deve essere ritenuto autore della falsificazione e della ricettazione, se non dimostri la legittimità del possesso, posto che l'abrasione di un marchio di fabbrica - che impedisce l'identificazione del mezzo - ha pieno valore ai fini della dimostrazione della provenienza illecita dell'oggetto e della conoscenza di essa da parte del possessore. (Dichiara inammissibile, App. Milano, 16 settembre 2003).

**Cass. pen., sez. I, 4 febbraio 2009, n. 7368**

La contraffazione del numero originale del telaio o del motore impresso sul ciclomotore dalla casa costruttrice non integra l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 469 cod. pen., che si riferisce, invece, alla contraffazione ed all'uso di impronte di pubblica autenticazione o certificazione. (Annulla in parte con rinvio, App. Caltanissetta, 30 ottobre 2003).

**Trib. Bari, sez. II, 11 marzo 2009**

Sussiste il reato di cui all'art. 469 c.p. nelle ipotesi di alterazione dell'ultimo numero del telaio di motoveicolo con conseguente compilazione di un falso certificato di conformità recante tale dato contraffatto e apposizione di una targa falsa sulla parte posteriore del veicolo.